

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura

Modifica del 1° settembre 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 30 giugno 2008<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Art. 9 n. 9.3 e 9.4*

*Art. 9 n. 9.3*                      Salari base (salari minimi)

*Art. 9 n. 9.4*                      Aumenti salariali

*Art. 10 n. 10.1*                      Indennità per il pranzo

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009 e ha effetto sino al 30 settembre 2010.

1° settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF 2008 5371

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

